



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 18 del 28-04-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione, presso la sala Consiliare di Palazzo Savelli.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Urtesi.

Alle ore 17,00 il Presidente del Consiglio Nicola Marini assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano: **presenti n. 2** (Marini, Ferrarini) ed **assenti n. 23** dei componenti assegnati ed in carica, pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dispone un nuovo appello entro un'ora. Il Presidente quindi alle ore 18,00, invita a procedere ad un nuovo appello. All'appello risultano **presenti n. 18** ed **assenti n. 7** dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

N	Cognome e Nome	Presenza	N	Cognome e Nome	Presenza
1	BORELLI MASSIMILIANO	Presente	14	FAZIO SIMONE BRUNO	Presente
2	MARINI NICOLA	Presente	15	OROCCINI ALDO	Presente
3	CAVALIERI STEFANIA	Presente	16	SANTILLI MATTEO	Presente
4	COLINI ALESSIO	Presente	17	ORCIUOLI MATTEO MAURO	Presente
5	MENGARELLI CHIARA	Presente	18	GUGLIELMINO GIUSEPPA	Assente
6	GALANTI LUCA	Presente	19	GIORGI ROMEO	Assente
7	LUCCI SIMONETTA	Presente	20	CASCELLA GIOVAMBATTISTA	Presente
8	FACCIA LAURA	Assente	21	FERRARINI MASSIMO	Assente
9	TRIVELLONI GIUSEPPE	Presente	22	NOBILIO FEDERICA	Assente
10	ALTERI MARCO	Assente	23	CUCCIOLETTA ROBERTO	Presente
11	TEDONE SALVATORE	Presente	24	MORESCO MARCO	Presente
12	GAMBUCCI UMBERTO	Presente	25	NARDI LUCA	Assente
13	PEDUZZI ROBERTO	Presente			

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Sono nominati scrutatori di seduta i Consiglieri: Galanti, Lucci, Cascella.

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 16, assenti n. 9** (Cavaliere, Nardi, Giorgi, Guglielmino, Ferrarini, Orciuoli, Moresco, Nobilio, Cuccioletta).

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Luca Andreassi, Maurizio Sementilli.

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta di deliberazione all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

l'art. 172, comma 1 lettera c) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), secondo cui **al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;**

l'art. 151, comma 1, del sopra citato decreto, che fissa **al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo** da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: **"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione....."**;

il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui **"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."**;

il comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo cui **"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"**;

il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 228/2021 ha previsto che **"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"**;

il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui **"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."**;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

al comma 654 stabilisce che **"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"**;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di

regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATA

la deliberazione dell'Autorità n.363/2021/R/rif con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR2);

la Delibera di Consiglio Comunale adottata in data odierna con la quale è stato determinato il PEF 2022-2025 calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Albano Laziale e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR2) e come validato dal dott. Walter Bravetti, il quale espone un costo complessivo di Euro 8.230.336,00 (al lordo delle detrazioni per le istituzioni scolastiche di cui al punto 1.4 della determinazione 2/DRIF/2020) di cui parte variabile pari a € 5.261.065,00 e parte fissa pari a € 2.969.271,00:

TARIFFE TARI 2022		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione		61,45	38,55
Totale costi fissi	2.969.271,00	1.824.617,03	1.144.653,97
Totale costi variabili	5.261.065,00	3.232.924,44	2.028.140,56
Totale costo del servizio	8.230.336,00	5.057.541,47	3.172.794,53

Che nella determinazione del costo complessivo del PEF 2022-2025 si è tenuto conto della scelta effettuata, ai sensi dell'art. 3 – TQRIF, dalla Giunta comunale con D.G.M. n°39 del 31/03/2022 e da Consiglio Comunale con delibera di adozione del PEF 2022-2025, relativamente allo schema regolatorio di riferimento per la regolazione della qualità contrattuale e tecnica del Comune di Albano Laziale, nel 1° schema regolatorio “livello qualitativo *minimo*” tra i IV previsti e disciplinati;

Preso atto, inoltre, che per la determinazione delle tariffe si è tenuto conto dell'entità numerica delle utenze di seguito specificata:

UTENZE DOMESTICHE: 17.400

UTENZE NON DOMESTICHE: 2.040

Considerato che il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) testualmente stabilisce che il Comune:

“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);”

CHE l'art. 10 del regolamento comunale recante la disciplina in materia di TARI (approvato con D.C.C. n. 32 del 30.06.2021 intitolato “*Determinazione della tariffa*”, dell'approvato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, al comma 8 -11-12 testualmente stabilisce “*La tariffa variabile è calcolata in parte sulla base delle vuotature, anche in termini volumetrici o gravimetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta è annualmente determinata sulla base dei parametri definiti contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:*

a) Il tariffario delle vuotature del contenitore o del sacco del rifiuto indifferenziato. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate (determinate anche in termini volumetrici-litri) che per quelle eccedenti le minime;

b) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore/sacco del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei

componenti della famiglia;

c) *Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche ovvero il quantitativo dei litri minimi addebitati;*

.....Le vuotature dei contenitori effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature o i litri attribuiti previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" ha un costo definito annualmente nel piano tariffario (costo a vuotatura / ovvero a litro)L'addebito relativo alle vuotature minime (corrispondente ai litri assegnati) viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature (litri) eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo";

CHE il sistema di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati così come previsto e disciplinato all'art. 10 trova applicazione allo stato attuale solo per le UTENZE DOMESTICHE;

PRESO ATTO che

alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: *"A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%."*;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi

dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI

gli art. 42, comma 2, lett. b), art. 49 comma 1, art. 172 comma 1 lett. c), art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss. mm.;

l' art. 53 comma 16 L. 388/2000;

l'art. 1 comma 169 L. 296/2006;

l'art. 1 comma 654- 682- 683 L. 147/2016;

i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

l'art. 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021;

l'art. 13 comma 15-ter D.L. n. 201/2011

la Delibera ARERA 363/2021 e il metodo MTR2;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 e 34 del 30/06/2021 con la quale sono state approvati il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2021;

la Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione n. 32 del 30.06.2021 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e ss.mm.;

Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 16

votanti: n. 16

astenuti: nessuno

favorevoli: n. 16

contrari: nessuno

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. APPROVARE con decorrenza 01/01/2022 le tariffe relative alle categorie domestiche e non domestiche per il pagamento del tributo sui rifiuti, determinate in relazione ai principi sanciti dal D.P.R. 158/1999, così come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e la tabella esplicativa della componente di parte variabile della tariffa, per le utenze domestiche, relativa agli svuotamenti spettanti per anno solare (All.A);
2. DARE ATTO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario 2022-2025;
3. DARE ATTO che le tariffe approvate sono al netto della percentuale di addizionale provinciale pari al 5%;
4. PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
5. TRASMETTERE la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
NICOLA MARINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA URTESI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARINA MORONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| X | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI
DOTT.SSA SILVIA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 104 del 26-04-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DIRIGENTE ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

Albano Laziale, 27-04-2022

IL DIRIGENTE
DOTT. ENRICO PACETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 104 del 26-04-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DIRIGENTE ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

Albano Laziale, 27-04-2022

IL DIRIGENTE
DOTT. ENRICO PACETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2022

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
 - costi fissi e costi variabili:** in assenza di dati certi disponibili, la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 61,45% e il 38,55%) è stata effettuata basandosi sul mantenimento della proporzione del gettito attribuibile alle due categorie dell'anno precedente.
- coefficienti:** Il metodo normalizzato conduce alla determinazione delle tariffe del tributo, diversificate tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, che dipendono da alcuni parametri, tra i quali la numerosità del nucleo familiare, l'inserimento delle utenze nelle diverse categorie di attività e la scelta dei coefficienti da impiegare per il calcolo, la cui definizione rappresenta uno degli elementi centrali della disciplina comunale del prelievo. In questo paragrafo ci si occuperà della definizione dei coefficienti per il calcolo delle tariffe, ed in particolare dei coefficienti K_b , K_c e K_d , definiti dall'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per i quali quest'ultimo prevede dei limiti massimi e minimi, lasciando al comune la scelta della misura da applicare concretamente ad ogni categoria di utenza. Gli enti, come sopra accennato, possono scegliere i coefficienti da applicare per la determinazione della tariffa della quota fissa delle utenze non domestiche e di quella variabile relativa alle utenze domestiche e non domestiche, nell'ambito dei limiti fissati dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, differenziate per area geografica di appartenenza del comune (nord, centro e sud) e per dimensione dello stesso (in termini di popolazione superiore o inferiore a 5.000 abitanti). In regime di Tia e di Tares si è ritenuto che il comune non potesse derogare ai limiti minimi o a quelli massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, salvo caso eccezionali e dettagliatamente motivati.

I pesanti incrementi tariffari che la rigorosa applicazione del metodo normalizzato, caratterizzato dall'eccessiva rigidità dei coefficienti che incidono nel calcolo delle tariffe, comporta per talune categorie di utenza (specie non domestica), hanno spinto il legislatore a prevedere una specifica norma derogatoria. In particolare, l'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 1093 della legge n. 145/2018 (legge di stabilità 2019) e s.m.i., ha stabilito la possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999 relative agli altri coefficienti (K_b , K_c e K_d), nella misura del 50% degli stessi.

Quindi è possibile mitigare gli incrementi che hanno colpito talune categorie di utenza, permettendo una maggiore elasticità nell'applicazione dei coefficienti.

In assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022

DATI INIZIALI

TARI 2022				
QUOTA FISSA	2.969.271,00 €			
QUOTA VARIABILE	5.261.065,00 €			
TOTALE QF+QV	8.230.336,00 €			
TOTALE KG PRODOTTI Consuntivo 2020	15.811.058,00			
Totale Kg Utenze Domestiche	9.715.895,14			
Totale Kg Utenze Non Domestiche	6.095.162,86			
Utenza	Entrata	Quota Fissa	Quota Variabile 1	Quota Variabile 2
Entrate Derivanti da Utenze Non Domestiche	3.172.794,53 €	1.144.653,97 €	2.028.140,56 €	- €
Entrate Derivanti da Utenze Domestiche	5.057.541,47 €	1.824.617,03 €	2.534.480,97 €	698.443,47 €

DETERMINAZIONE COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE

UTENZA DOMESTICA PARTE FISSA E VARIABILE

La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999.

TIPOLOGIA	KA	KB
1 COMPONENTE	0,86	1,00
2 COMPONENTI	0,94	1,70
3 COMPONENTI	1,02	2,15
4 COMPONENTI	1,10	2,80
5 COMPONENTI	1,17	3,20
6 COMPONENTI	1,23	3,70

DETERMINAZIONE COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZA NON DOMESTICA PARTE FISSA E VARIABILE

TIPOLOGIA	Kc	Kd
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,43	3,98
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,39	3,60
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,43	4,00
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,74	6,78
Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	0,45	4,11
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,45	4,07
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,33	12,31
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,02	9,39
CASE DI CURA E RIPOSO	1,18	10,88
OSPEDALI	0,82	7,55
UFFICI, AGENZIE	0,97	8,90
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,86	7,89
NEGOZI ABBIGLI., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	1,07	9,85
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,20	11,03
NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	0,79	7,28
Banchi di mercato beni durevoli	1,08	9,90
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	0,98	9,00
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	0,74	6,80
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,87	8,02
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,89	8,20
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,65	6,05
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,25	29,23
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,67	24,60
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,45	22,55
SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	2,34	21,55
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,91	17,60
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,23	38,90
Ipermercati di generi misti	1,98	18,20
Banchi di mercato generi alimentari	3,48	32,00
DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,83	16,83

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE E DETERMINAZIONE CALCOLO CONFERIMENTI

TARIFFE UTENZA DOMESTICA ANNO 2022

TIPOLOGIA	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE 1	
1 COMPONENTE	0,89 €	81,00 €	
2 COMPONENTI	0,97 €	137,69 €	
3 COMPONENTI	1,05 €	174,14 €	
4 COMPONENTI	1,13 €	226,79 €	
5 COMPONENTI	1,21 €	259,19 €	
6 COMPONENTI	1,27 €	299,69 €	
SINGOLO CONFERIMENTO	CONTENITORE DA 50 LT COLORE GRIGIO CON RFID (Radio Frequency Identification) o Buste con RFID fornite nei punti di distribuzione		
IMPORTO ADDEBITATO PER SINGOLO CONFERIMENTO	€ 2,10048		
CONFERIMENTI E TARIFFE VARIABILE 2			
CATEGORIA	N. SVUOTAMENTI PER ANNO SOLARE INCLUSI NELLA TARIFFA BASE (COLONNA A)	RIMBORSO MASSIMO SVUOTAMENTI SE INFERIORI A QUELLI DI CUI ALLA "COLONNA A"	IMPORTO SINGOLO SVUOTAMENTO OLTRE QUELLI INCLUSI NELLA TARIFFA BASE DI CUI ALLA "COLONNA A"
1 COMPONENTE	13	3 CONFERIMENTI	2,10048 €
2 COMPONENTI	18	3 CONFERIMENTI	2,10048 €
3 COMPONENTI	22	3 CONFERIMENTI	2,10048 €
4 COMPONENTI	25	3 CONFERIMENTI	2,10048 €
5 COMPONENTI	28	3 CONFERIMENTI	2,10048 €
6 COMPONENTI	31	3 CONFERIMENTI	2,10048 €

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022

TARIFFE UTENZA NON DOMESTICA ANNO 2022

TIPOLOGIA	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,31 €	2,33 €
CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,19 €	2,11 €
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,31 €	2,34 €
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,25 €	3,97 €
Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	1,37 €	2,41 €
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,37 €	2,39 €
ALBERGHI CON RISTORANTE	4,05 €	7,21 €
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	3,10 €	5,50 €
CASE DI CURA E RIPOSO	3,59 €	6,38 €
OSPEDALI	2,49 €	4,43 €
UFFICI, AGENZIE	2,95 €	5,22 €
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2,62 €	4,62 €
NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	3,25 €	5,77 €
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3,65 €	6,46 €
NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	2,40 €	4,27 €
Banchi di mercato beni durevoli	3,28 €	5,80 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	2,98 €	5,27 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	2,25 €	3,99 €
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,65 €	4,70 €
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,71 €	4,81 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,98 €	3,55 €
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	9,89 €	17,13 €
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	8,12 €	14,42 €
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	7,45 €	13,22 €
SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	7,12 €	12,63 €
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	5,81 €	10,32 €
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	12,87 €	22,80 €
Ipermercati di generi misti	6,02 €	10,67 €
Banchi di mercato generi alimentari	10,58 €	18,75 €
DISCOTECHE, NIGHT CLUB	5,57 €	9,86 €